

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 febbraio 2006

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di febbraio dell'anno duemilasei con inizio alle ore dieci e quarantanove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che l'Assessore Piero FERRARIS è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **343** OGGETTO :

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2005, N. 23, DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, PER QUANTO ATTIENE ALL'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23, concernente "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici", ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca ogni aspetto o adempimento connesso al procedimento autorizzativo di cui all'art. 2 della medesima legge;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, concernente "Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia ", il cui art. 22 ha introdotto alcune modificazioni alla sopra citata legge regionale n. 23/2005;

Considerata l'opportunità di disciplinare il funzionamento della Conferenza di servizi prevista dal medesimo art. 2 della legge regionale n. 23/2005, attraverso l'approvazione di specifiche modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo ivi previsto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59);

Vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", e successive modificazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 4606 in data 30 dicembre 2005, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Direzione energia dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1 - lett. e), e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente della Regione, Luciano Caveri, in assenza dell'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Piero Ferraris;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23, per quanto attiene all'attività della Conferenza di servizi, come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2005, N. 23, PER QUANTO ATTIENE ALL'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

Art. 1 - ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano la Conferenza di servizi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), di seguito denominata Conferenza di servizi.
2. Le stesse norme si applicano all'attività della Conferenza di servizi in quanto compatibili con le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di tutela idrogeologica, di tutela delle aree protette, di tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica, nonché di tutela del patrimonio storico-artistico.
3. Non sono sottoposti alla disciplina di cui alle presenti norme i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale, in quanto disciplinati dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

Art. 2 - definizione

1. La Conferenza di servizi è una Conferenza esterna, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

Art. 3 - organizzazione

1. La Conferenza di servizi è composta come segue:
 - a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di seguito denominata struttura responsabile del procedimento, cui spetta la convocazione della Conferenza medesima, nonché l'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento stesso;
 - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica;
 - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
 - d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela storico-paesaggistica;
 - e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico e di aree boscate;
 - f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico;
 - g) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - h) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, qualora il progetto debba essere sottoposto alla relativa procedura.

2. Alla Conferenza di servizi partecipano il responsabile dell'ufficio tecnico del comune interessato dall'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione, o suo delegato, nonché, nel caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il dirigente del Comando regionale dei vigili del fuoco, o suo delegato.

Art. 4 - soggetti competenti a partecipare

1. Alla Conferenza di servizi, qualora siano impossibilitati i responsabili di struttura individuati all'art. 3, può partecipare personale appartenente alla medesima struttura, appositamente delegato.
2. La delega deve trasferire al rappresentante, affinché la Conferenza di servizi sia validamente costituita, il potere di esprimere, su tutte le decisioni di competenza, la volontà della struttura rappresentata.
3. Sono ammessi ai lavori della Conferenza di servizi gli incaricati delle funzioni di segreteria correlate agli adempimenti per la formulazione del parere sulla compatibilità ambientale dei progetti.
4. Alla Conferenza di servizi possono inoltre partecipare con diritto di voto, in quanto direttamente interessati all'esame dei progetti all'ordine del giorno, i rappresentanti di altre strutture o enti strumentali della Regione, di volta in volta individuati dalla struttura responsabile del procedimento.
5. La partecipazione alla Conferenza di servizi può essere estesa, senza diritto di voto, ai richiedenti l'autorizzazione ed ai progettisti incaricati, nonché ad altri soggetti segnalati dai responsabili di struttura, in quanto ritenuti idonei per l'apporto di eventuali contributi tecnici.

Art. 5 - convocazione

1. La Conferenza di servizi è convocata, previa intesa informale, dal dirigente della struttura responsabile del procedimento. La Conferenza medesima può essere convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici e telematici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle presenti disposizioni. I soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono convocati per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione deve pervenire ai responsabili delle strutture interessate almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2. Spetta alla struttura responsabile del procedimento la verifica dell'esistenza dei requisiti di legittimazione, delle condizioni di ammissibilità delle richieste e dei presupposti richiesti dalla legge regionale.
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità concerne anche il riscontro dell'adeguatezza della documentazione allegata alla richiesta, che deve comprendere, ove pertinenti, gli elaborati necessari all'effettuazione della valutazione degli aspetti geomorfologici e geodinamici degli ambiti interessati. La documentazione inerente alla richiesta deve comunque essere prodotta in numero di copie sufficiente a garantire, alle strutture di volta in volta interessate dalla valutazione, l'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.
4. La verifica di cui sopra è effettuata, di norma, entro 10 giorni dalla data di presentazione del progetto, con l'ausilio delle strutture interessate dalla convocazione, e deve riguardare il controllo formale degli elaborati indispensabili alla valutazione complessiva del progetto preliminare, tenendo conto della specificità delle installazioni interessate, sia dal punto di vista tecnico-costruttivo che della collocazione territoriale, fatta salva la facoltà delle medesime strutture di chiedere eventuali integrazioni.
5. Per il computo dei termini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/2005, la domanda di autorizzazione si considera acquisita agli atti della struttura responsabile del procedimento in quanto sottoposta al favorevole riscontro delle condizioni di ammissibilità considerate nel loro complesso.

6. Per quanto attiene specificamente alla procedura stabilita per la valutazione dell'impatto ambientale, la condizione di ammissibilità è verificata dal responsabile della struttura competente ed è soddisfatta con il deposito, presso la medesima, di copia del progetto preliminare e del prescritto studio di impatto ambientale.
7. Dalla lettera di convocazione deve risultare l'esatta individuazione degli argomenti oggetto della riunione, nonché la specificazione degli elaborati che illustrano la realizzazione delle iniziative interessate dalle richieste di autorizzazione. La documentazione necessaria per l'espressione delle determinazioni delle singole strutture è allegata alla lettera di convocazione; una copia integrale del progetto preliminare è messa a disposizione dei convocati presso la sede della struttura responsabile del procedimento.
8. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3, con la medesima lettera di convocazione, inviata per conoscenza al richiedente l'autorizzazione, viene dato atto della data di inizio del procedimento.

Art. 6 - partecipazione ai lavori

1. Nei casi straordinari ed urgenti in cui qualche responsabile di struttura convocato, unitamente al rispettivo delegato, sia impossibilitato a partecipare alla Conferenza di servizi, è ammessa la trasmissione, non oltre i tre giorni antecedenti alla data fissata per la riunione, di un parere sugli argomenti oggetto della riunione.
2. L'assenza di una delle strutture regionali regolarmente convocate, senza la preventiva comunicazione del parere di cui al comma 1, assume il valore di assenso.

Art. 7 - termini

1. La Conferenza di servizi si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nella lettera di convocazione.
2. I lavori della Conferenza di servizi si concludono, di norma, nello stesso giorno in cui la Conferenza stessa è stata convocata. Nei casi straordinari in cui non si rende possibile pervenire ad una determinazione condivisa, nonché qualora siano state espresse specifiche esigenze istruttorie ovvero elementi integrativi di valutazione, la stessa Conferenza è riconvocata, sentiti i rappresentanti delle strutture presenti alla riunione, per la conclusione del procedimento.
3. In sede di Conferenza di servizi, eventuali chiarimenti o documentazione integrativa possono essere richiesti ai proponenti i progetti per una sola volta. Se gli interessati non ottemperano entro il termine di volta in volta stabilito dalla Conferenza di servizi, in base alla natura delle integrazioni richieste, l'attività della Conferenza medesima prosegue comunque per la conclusione del procedimento.
4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la Conferenza di servizi assume le proprie determinazioni contestualmente alla formulazione del prescritto parere da parte dei responsabili di struttura incaricati, a' termini di legge, di esprimersi sulla compatibilità ambientale dei progetti.

Art. 8 - modalità di funzionamento

1. Le funzioni di coordinamento e di segreteria della Conferenza di servizi competono alla struttura responsabile del procedimento.
2. Fatte salve le modalità di funzionamento previste dalle presenti disposizioni, la Conferenza di servizi assume ogni altra determinazione, necessaria all'organizzazione dei propri lavori, a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
3. Il verbale della Conferenza contiene:
 - gli argomenti all'ordine del giorno

- l'elenco delle strutture e dei soggetti convocati
 - l'elenco degli intervenuti
 - l'esposizione in forma sintetica:
 - degli intendimenti espressi da ciascun intervenuto
 - degli eventuali pareri inviati dai soggetti impossibilitati a partecipare ai sensi dell'art. 7 delle presenti norme
 - delle determinazioni assunte in relazione ai singoli argomenti.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti, fatta eccezione per i convocati a scopo puramente consultivo.
 5. Il verbale è mantenuto agli atti della struttura responsabile del procedimento che ha convocato la Conferenza di servizi e costituisce parte integrante del provvedimento conclusivo del procedimento medesimo. Fotocopia del verbale è inviata a tutte le strutture interessate dalla convocazione.

Art. 9 - determinazioni e valutazione finale

1. Le determinazioni della Conferenza di servizi sono assunte all'unanimità. All'esito dei lavori della Conferenza, il dirigente della struttura responsabile del procedimento adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento medesimo, valutate le specifiche risultanze dell'attività svolta.
2. Qualora non si raggiunga l'unanimità, il dirigente della struttura responsabile del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse dalle singole strutture, può assumere la determinazione di concludere con esito positivo il procedimento, a condizione che il motivato dissenso non sia stato espresso da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della sicurezza e salute dei cittadini, ovvero da una struttura deputata all'espressione di un parere vincolante.
3. La determinazione diventa esecutiva qualora i responsabili di struttura dissenzienti non comunicano entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi la richiesta motivata di sospensione della determinazione stessa. La suddetta richiesta è comunicata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento all'Assessore competente e la conclusione del procedimento medesimo è rimessa alla Giunta regionale.
4. L'eventuale dissenso espresso dalle strutture regolarmente convocate deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che, seppur connesse al progetto presentato, non risultano indispensabili per le determinazioni finali della Conferenza di servizi. La manifestazione di dissenso deve possibilmente recare specifiche indicazioni relative alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Si considera acquisito l'assenso della struttura il cui rappresentante non ne abbia espressa inequivocabilmente la volontà.
6. L'esito della valutazione finale della Conferenza di servizi può essere:
 - positivo
 - positivo, ancorché sottoposto a condizioni o prescrizioni
 - negativo.
7. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6, qualora la stessa abbia avuto esito positivo, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture interessate dalla convocazione.
8. Il medesimo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. L'esito della valutazione finale della Conferenza di servizi è comunicato al richiedente dal dirigente della struttura responsabile del procedimento.